TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 09 NOVEMBRE 2021

Riunione del giorno 03 novembre 2021

08.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Sig.ra Giorgia GIANANDREA**

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da:
Avv. Massimo Rosi - Presidente
Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
Avv. Tullio Cristaudo – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:
Gianandrea Giorgia la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato, in Roma in data 13.02.2021 e in Maccarese (Roma) in data 11.04.21 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano collegati il sostituto procuratore federale Avv. Andrea Gentile e la sig.ra Giorgia Gianandrea.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare nonché la recidiva, chiedeva la sanzione della sospensione per mesi quattro.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte in Roma in data 13.02.2021 e in Maccarese (Roma) in data 11.04.21 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav L'atleta nulla eccepiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata alla Gianandrea è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

Il fatto è certo e non contestato. Inoltre il torneo organizzato dalla AIBVC oggetto dell'incolpazione non risulta sia stato autorizzato dalla FIPAV.

Alla responsabilità disciplinare consegue la sanzione come in dispositivo, non risultando applicabile alcuna attenuante che non può risiedere nella mancata conoscenza delle norme, anche per il seguito mediatico che hanno avuto in passato casi similari.

Non ritiene invece il Tribunale applicabile la contestata recidiva poiché non contestata nell'atto di deferimento.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Gianandrea Giorgia con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 8 Novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 novembre 2021